

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI VENEZIA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

COSTANTINI Giulio, nato a Venezia (VE) il 24.09.1990 e residente in Martellago (VE), vicolo Ugo Bassi n. 25, C.F.: CSTGLI90P24L736G, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Veneto – Ambito Territoriale per la provincia di Venezia**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Venezia-Mestre, via Antonio Ludovico Muratori n. 5;

- **I.I.S. “Antonio Pacinotti”**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Mestre-Venezia, via Caneve n. 93;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza San Marco n. 63, PEC: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE’

- eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA - profilo di *Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico*- pubblicate dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Pacinotti” di Mestre-Venezia, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso

-controinteressati-

OGGETTO

- Errato punteggio assegnato in graduatoria ATA -profili di *Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico*- per la mancata valutazione del titolo di servizio di *Insegnante Tecnico Pratico* per gli aa.ss. 2018-2019 e 2019-2020 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Carlo Zuccante” di Mestre-Venezia.



^^^^

FATTO

- In data 24.03.2021 il sig. Costantini Giulio presentava, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento della III^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo*, *Assistente Tecnico* e *Collaboratore Scolastico*- per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (cfr. all. n. 1);

- l'Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Pacinotti" di Mestre-Venezia pubblicava le graduatorie definitive (cfr. all. ti nn. 2, 3, 4), giusto provvedimento del 30 agosto 2021 prot. n. 5344/2021 (cfr. all. n. 5) e veniva assegnato al ricorrente un errato punteggio, e precisamente:

A) 6,80 punti per il profilo di "Assistente Amministrativo";

B) 6,80 punti per il profilo di "Assistente Tecnico";

C) 6,80 punti per il profilo di "Collaboratore Scolastico".

L'istituto scolastico, come risulta dalla scheda di punteggio totale e valutazione titoli dei tre profili professionali di interesse (cfr. all. n. 6), erroneamente e illegittimamente, non valutava il titolo di servizio posseduto dal ricorrente, benché puntualmente indicato in domanda.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Costantini Giulio agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio spettantegli e la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA per i profili di *Assistente Amministrativo*, *Assistente Tecnico* e di *Collaboratore Scolastico*, pubblicate dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Antonio Pacinotti" di Mestre-Venezia valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in



DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

L'art. 8, comma 4 del DM. n. 50 del 3 marzo 2021 di aggiornamento delle graduatorie ATA, precisa che la graduatoria definitiva “(...) è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.

Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione dell'adito Tribunale.

Senza desistere dall'argomentazione sopra citata si desidera comunque evidenziare, per mero scrupolo difensivo, che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

La controversa di cui trattasi inerisce al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.



^^^^

2) Violazione del D.M. n. 50/2021 Allegato A/1 lett. B) numero 8. Violazione del D.M. n. 50/2021 Allegato A/5 lett. B) numero 5. Violazione del D.M. n. 50/2021 Allegato A/2 lett. B) numero 5.1 e/o numero 8. Violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il ricorrente ha svolto due annualità di servizio in qualità di insegnante tecnico pratico (c.d. ITP) per gli anni scolastici 2018-2020 e, precisamente, dal 16.10.2018 al 30.06.2019 e dal 10.10.2019 al 30.06.2020 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Carlo Zuccante" di Venezia, giusti contratti di assunzione a tempo determinato: prot. n. 6283 del 27.08.2019; prot. n. 7614 del 10.10.2019; prot. n. 5876 del 16.10.2018 (cfr. all. n.7).

Invero, il servizio del ricorrente doveva essere oggetto di valutazione per espressa disposizione del D.M. n. 50/2021 (cfr. all. n. 8) che:

- **nell'Allegato A/1 "Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo" alla lett. B) (TITOLI DI SERVIZIO) numero 8 attribuisce, per ogni anno di servizio prestato, il punteggio di 1,20.**

Pertanto, **l'amministrazione doveva assegnare al ricorrere -per il profilo di AA- il punteggio pari a 2,40** (ossia 1,20 in ragione d'anno), **per un totale in graduatoria pari a 9,20** (anziché 6,80 assegnatogli), così, analiticamente, calcolato:

Titoli di accesso:	6,80 +
Titoli di servizio:	2,40 =
Totale pari:	9,20.



- **nell'Allegato A/5** “*Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di **collaboratore scolastico***” alla lett. B) (**TITOLI DI SERVIZIO**) numero 5 **riconosce**, per ogni anno di servizio prestato, **1,80 punti**.

Pertanto, il **ricorrente ha diritto -per il profilo di CS-**
all'assegnazione del punteggio pari a 3,60 (ossia 1,80 in ragione d'anno) **per un totale punteggio in graduatoria pari a 10,40** (anziché 6,80 assegnatogli), così determinato:

Titoli di accesso:	6,80+
--------------------	-------

Titoli di servizio:	3,60=
---------------------	-------

Totale pari:	10,40.
--------------	--------

Anche per il profilo di Assistente Tecnico l'amministrazione resistente non ha conteggiato in graduatoria quanto spetta al ricorrente, quand'anche il D.M. n. 50/2021 riconosce la validità del servizio prestato, come ben esplicitato dall'**Allegato A/2** “*Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di **assistente tecnico**, (...)*” lettera B (**TITOLI DI SERVIZIO**).

Il ricorrente ha svolto, come già detto, la professione di insegnante tecnico-pratico presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale “*Carlo Zuccante*” -nella classe di concorso B012 *Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche*-, come risulta dai contratti allegati in atti.

A parere di codesta difesa il titolo di servizio del ricorrente è specifico ed attinente all'area tecnica. Ricordiamo a noi stessi che il docente tecnico-pratico svolge una attività che è, per l'appunto, tecnica. In altre parole, il ricorrente ha insegnato una materia specifica che coincide perfettamente con le caratteristiche del profilo professionale di *Assistente Tecnico* che qui ci interessa. Tra



l'altro, la graduatoria ATA nella quale è incluso il sig. Costantini Giulio è quella di un Istituto Tecnico Industriale "Antonio Pacinotti", così come lo è l'istituto "Carlo Zuccante" presso il quale ha esercitato l'attività di docenza.

Quindi, le peculiari qualifiche tecniche che il sig. Costantini possiede vengono messe a disposizione dell'Istituto scolastico nella cui graduatoria ATA è inserito e meritano di ottenere la giusta valutazione.

Il sig. Costantini comunicava all'amministrazione resistente la sua specifica qualifica, tant'è che nelle NOTE a pag. 12 della domanda di aggiornamento espressamente sottolineava come la sua posizione fosse valutata in 12 punti, giusta certificazione rilasciata dal dirigente scolastico dell'Istituto capofila "Antonio Pacinotti" (cfr all. n. 9).

Pertanto, il predetto titolo di servizio deve essere valutato ai sensi del numero **5.1 lett. B) dell'Allegato A/2 che attribuisce 6 punti in ragione d'anno** e l'amministrazione resistente doveva assegnare, **per il predetto profilo di Assistente Tecnico**, 12 punti per le due annualità di servizio espletato **per un totale corretto in graduatoria pari a 18,80** (anziché 6,80 assegnati), così come analiticamente calcolato:

Titoli di accesso:	6,80 +
--------------------	--------

Titoli di servizio:	12,00 =
---------------------	---------

Totale pari:	18,80.
--------------	--------

In via subordinata, per il solo profilo di *Assistente Tecnico*, senza desistere dall'argomentazione testé formulata, si chiede, almeno, l'applicazione dell'Allegato A/2 lett. B) (**TITOLI DI SERVIZIO**) numero 8 del DM n. 50/2021 che attribuisce per ogni annualità di **altro servizio prestato 1,20** punti, con l'assegnazione di 2,40 punti



in ragione delle due annualità di servizio per un totale corretto in graduatoria pari a 9,20 (anziché 6,80) così, analiticamente, calcolato:

Titoli di accesso: 6,80 +

Titoli di servizio: 2,40 =

Totale pari: 9,20.

Per scrupolo difensivo, si evidenzia che i dati relativi al servizio che dovevano formare oggetto di valutazione erano già in possesso dell'amministrazione, in quanto correttamente indicati in domanda. L'errore, quindi, non è imputabile alla condotta dell'odierno ricorrente che ha messo a disposizione dell'amministrazione procedente i dati corretti.

Risulta, comunque violato, anche, l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dal quale discende la garanzia per il soggetto privato a che l'amministrazione compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridici fattuali coinvolti.

^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'Istituto d'Istruzione Superiore "*Antonio Pacinotti*" di Mestre-Venezia qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico.



Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione



dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Antonio Pacinotti” di Mestre-Venezia.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Costantini Giulio, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Antonio Pacinotti” di Mestre-Venezia;

- per i motivi dedotti in narrativa:

a) riconoscere e valutare, per ogni singolo profilo professionale scelto dal ricorrente, il titolo di servizio espletato in qualità di docente tecnico pratico dal 16.10.2018 al 30.06.2019 e dal 10.10.2019 al 30.06.2020 (aa.ss. 2018/2020) presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale “Carlo Zuccante” di Venezia;

b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, - profilo di *Assistente Amministrativo*, *Assistente Tecnico* e *Collaboratore Scolastico*- pubblicate dall'Istituto d'Istruzione Superiore “Antonio Pacinotti” di Mestre-Venezia, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, il diritto ad un punteggio totale corretto pari a:



9,20 per il profilo di *Assistente Amministrativo*;

10,40 per il profilo di *Collaboratore Scolastico*;

18,80 per il profilo di *Assistente Tecnico* e/o in subordine 9,20;

c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 l'avv. Mario Chieffallo dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che il relativo contributo unificato di € 259,00 deve essere posto a debito, poiché il ricorrente ha depositato l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi di legge, come da documentazione versata in atti, e si riserva di depositare il relativo provvedimento di ammissione che sarà rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Ad ogni modo il ricorrente è in possesso di un reddito che non supera il triplo dell'importo di cui all'art. 76 DPR 115/2002 come da autocertificazione versata in atti e che, pertanto, è esonerato comunque dal pagamento del contributo unificato, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda di aggiornamento della III^a fascia della graduatoria del personale ATA -profili di AA, AT e CS- del 24.03.2021, prot. n. 2784741;
- 2) graduatoria definitiva profilo AA;
- 3) graduatoria definitiva profilo AT;
- 4) graduatoria definitiva profilo CS;
- 5) avviso pubblicazione graduatorie prot. n. 5344/2021 del 30 agosto 2021;



- 6) scheda punteggio totale e valutazione titoli -Profili di AA, AT e CS-;
- 7) contratti di assunzione prot. n. 6283 del 27.08.2019; prot. n. 7614 del 10.10.2019; prot. n. 5876 del 16.10.2018;
- 8) D.M. n. 50/2021 con uniti allegati;
- 9) certificazione rilasciata dal dirigente scolastico dell'Istituto capofila "*Antonio Pacinotti*";
- 10) titolo di studio del ricorrente.

S. Mango d'Aquino, addì 09.01.2023

-avv. Mario Chieffallo-

